

Con la sentenza n.4186/2013 la Cassazione, in materia di licenziamenti collettivi, afferma che tra imprenditore e sindacati può intercorrere un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilita' lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità, (come previsto dall'art.5 della legge n.223/1991). In tale ottica deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione di anzianità, trattandosi di un criterio oggettivo che permette di scegliere, a parità di condizioni, il lavoratore che subisce il danno minore del licenziamento, potendo sostituire il reddito da lavoro con il reddito da pensione.

Sent. Cass. lavoro n. 4186 del 20/02/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)